

CIRCOLARE 08/2022

18/11/2022



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

Decreto Ministeriale 11/03/2022 n. 55

TITOLARE EFFETTIVO: COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

A CURA DI

ANNA CASELLA

CHIARA CERVELLIN

ANNAMARIA MATTIA

ALBERTO VICENDONE

TAX LEGAL AFC ADVISORY

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT

WWW.RLVT.IT

Spettabile cliente

in questi giorni la Camera di Commercio sta inviando ai propri iscritti una comunicazione avente ad oggetto **la prossima introduzione dell'obbligo** di procedere alla comunicazione dei "Titolari Effettivi". **Riteniamo essenziale premettere** che ad oggi la normativa di seguito analizzata **NON è ancora operativa**¹ e **la comunicazione** di cui sopra **NON può ancora essere materialmente effettuata**.

Riteniamo peraltro importante sensibilizzarvi (come sta facendo la CCIAA) sulla necessità di (i) individuare i Titolari Effettivi e (ii) dotarsi di un dispositivo di firma digitale (c.d. Firma elettronica) per poter dare corso, non appena saranno definite le modalità operative, alle predette comunicazioni.

Con la presente circolare vi illustriamo i caratteri salienti della normativa di riferimento e dei principali adempimenti confermando che lo Studio è a disposizione per assistervi in merito.

Indice:

- 1) Soggetti tenuti a comunicare i dati dei propri titolari effettivi**
- 2) Chi sono i Titolari effettivi?**
- 3) Dati e informazioni oggetto della Comunicazione**
- 4) Modalità e termini della Comunicazione**
- 5) Accesso ai dati e alle informazioni**
- 6) Conclusioni**

¹ Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55, recante le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust emanato in attuazione dell'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 ed è in vigore dal 9 giugno u.s. ma il Registro dei Titolari Effettivi non è ancora operativo in quanto non sono ancora stati emanati i relativi decreti attuativi.

1) Soggetti tenuti a comunicare i dati dei propri titolari effettivi

I soggetti obbligati a comunicare i dati dei propri titolari effettivi (i "**Soggetti Interessati**"), ai sensi dell'art. 21, comma 5, della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007 di seguito "Normativa Antiriciclaggio") e dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55 (il "Decreto") sono i seguenti:

- a) le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 C.C. ossia società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative;
- b) le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, ossia fondazioni e associazioni riconosciute;
- c) i trust e gli istituti giuridici affini che per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli del trust (così come definiti dall'art. 1, comma 2 lett. g del Decreto ²).

2) Chi sono i Titolari effettivi?

I titolari effettivi dei Soggetti Interessati sono individuati nell'art. 20 della Normativa Antiriciclaggio. **Il titolare effettivo** dei clienti diversi dalle persone fisiche **coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**

In particolare:

- a) con riguardo alle società di capitali, il titolare effettivo è da individuarsi nella persona fisica titolare, direttamente o indirettamente (tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona) di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società.

Qualora il titolare effettivo non sia individuato in relazione all'entità della partecipazione, è titolare effettivo la persona fisica che controlla la società sulla base dei seguenti criteri:

- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante (controllo di natura contrattuale).

In via residuale, ove tali criteri non consentano l'individuazione del titolare effettivo, lo stesso coincide con i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

² La definizione di istituti giuridici affini al trust è anche contenuta nell'art. 22, comma 5-bis, della Normativa Antiriciclaggio "(...) si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine".

- b) i titolari effettivi delle **persone giuridiche private** coincidono con i fondatori, ove in vita, con i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;
- c) infine, i titolari effettivi dei **trust** e degli istituti giuridici affini, sono il costituente del trust, il fiduciario (c.d. trustee), il guardiano ove esistente, i beneficiari se individuati ovvero, la classe di beneficiari, nonché qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 c. 5 della Normativa Antiriciclaggio).

3) **Dati e informazioni oggetto della Comunicazione**

La Comunicazione deve contenere i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dei criteri illustrati al punto precedente, nonché i seguenti ulteriori dati:

- a) per le imprese dotate di personalità giuridica: l'entità della partecipazione al capitale della società detenuta dal titolare effettivo. Qualora il titolare effettivo non sia individuato in relazione all'entità della partecipazione, occorrerà indicare le modalità di esercizio del controllo di diritto, di fatto o di natura contrattuale attribuito ai soggetti indicati come titolari effettivi. Infine, ove sia applicato il criterio residuale secondo cui sono titolari effettivi i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, occorrerà indicarne i relativi poteri.
- b) per le persone giuridiche private: andranno indicati anche il codice fiscale, la denominazione, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente;
- c) per i trust ed istituti giuridici affini: andranno anche indicati la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine, la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.
- d) l'eventuale indicazione delle ragioni per le quali l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio.

4) **Modalità e termini della Comunicazione**

La comunicazione contenente i dati dei titolari effettivi ("la **Comunicazione**") è effettuata esclusivamente in via telematica (art. 21, comma 1, Normativa Antiriciclaggio e art. 2 del Decreto) in esenzione da imposta di bollo utilizzando l'apposito modello che verrà adottato con decreto dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico).

La Comunicazione dovrà essere inviata (i) **entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale** (art. 3 comma 6 del Decreto) a cura degli amministratori delle società, del fondatore ove in vita o dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza delle fondazioni e associazioni, dei fiduciari del trust (c.d. "trustee") ovvero (ii) **entro 30 giorni dalla costituzione**

per i Soggetti Interessati costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 3, comma 7 del Decreto). Dovranno, inoltre, essere comunicate tutte le variazioni dei dati relativi a titolari effettivi entro 30 giorni dal loro verificarsi. Infine, i dati comunicati dovranno essere **confermati annualmente entro 12 mesi** dalla data della prima Comunicazione o dalla data dell'ultima Comunicazione contenente le variazioni dei dati. Per le imprese iscritte al registro delle imprese la comunicazione annuale potrà essere effettuata **contestualmente al deposito del bilancio**.

I termini previsti per l'invio della Comunicazione sono perentori. Il mancato rispetto dei termini origina, in capo a ciascuno dei soggetti obbligati all'invio della Comunicazione, l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2630 c.c., da euro 103 ad euro 1032, che si riduce ad 1/3 nel caso di comunicazione inviata con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza.

5) Accesso ai dati e alle informazioni

Il Decreto individua, agli articoli 5, 6 e 7, i soggetti autorizzati all'accesso dei dati contenuti nel registro dei titolari effettivi, stabilendo che essi siano le Autorità, i c.d. "**Soggetti Obbligati**" (ovvero, i soggetti tenuti agli obblighi in materia di antiriciclaggio) ed il Pubblico.

Con riferimento alle Autorità, l'art. 5 del Decreto prevede che esse abbiano pieno accesso ai dati secondo le modalità che verranno definite nelle apposite convenzioni che verranno sottoscritte da ciascuna Autorità ed Unioncamere.

Per quanto concerne i Soggetti Obbligati, l'art. 6 del Decreto introduce, anzitutto, l'obbligo di accreditamento presso la Camera di Commercio per poter consultare i dati. Tali dati vengono utilizzati dai Soggetti Obbligati a supporto degli adempimenti sull'adeguata verifica della clientela previsti a loro carico ai sensi degli articoli 18 e 19 della Normativa Antiriciclaggio.

Una volta ottenuto l'accredimento, il medesimo art. 6 del Decreto stabilisce che l'accesso ai dati sia consentito per un periodo di due anni decorrenti da quando il Soggetto Obbligato ha ricevuto, a mezzo di posta elettronica certificata, l'apposita conferma di accreditamento da parte della Camera di Commercio territorialmente competente il primo accreditamento per la consultazione del registro e, successivamente, sia consentito per lo stesso periodo, da quando il Soggetto Obbligato ha ricevuto il rinnovo dell'accredimento.

Con riferimento all'accesso dei dati da parte del Pubblico, l'art. 7 del Decreto prevede delle limitazioni solo per i dati dei titolari effettivi dei trust. Per tutti gli altri soggetti, i dati dei titolari effettivi sono sempre consultabili su semplice richiesta e senza limitazioni, a meno che nella Comunicazione siano state indicate le particolari ragioni per escludere l'accesso alle informazioni. In quest'ultimo caso, la Camera di Commercio dovrà comunicare al

controinteressato la richiesta di accesso ai dati, il quale a sua volta dovrà far pervenire entro i successivi 10 giorni la sua opposizione motivata alla consultazione dei suddetti dati. La Camera di Commercio valuterà le ragioni indicate dal controinteressato comunicando al richiedente nel termine di 20 giorni dalla sua richiesta l'accesso ai dati o il diniego motivato. Per i dati dei titolari effettivi dei trust l'accesso ai dati è consentito solo sulla base di una richiesta motivata di accesso così come prevede l'art. 21 comma 4, d bis della Normativa Antiriciclaggio (ad esempio quando la conoscenza del titolare effettivo sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata). La Camera di Commercio avrà tempo 20 giorni dalla richiesta per comunicare al richiedente il consenso all'accesso o il diniego motivato. In mancanza di comunicazione, l'accesso ai dati sarà respinto.

6) Conclusioni

Come indicato in premessa, ad oggi, il Registro dei Titolari Effettivi, istituito allo scopo di promuovere la trasparenza nella proprietà delle entità giuridiche in funzione di una più efficace lotta all'utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rendendo accessibili le informazioni oggetto di comunicazione, non è ancora operativo perché il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ancora emanato i decreti attuativi, benché il relativo termine sia spirato l'8 agosto scorso.

Lo Studio resta comunque a disposizione per fornire l'assistenza necessaria per individuare i Titolari Effettivi e per porre in essere le necessarie comunicazioni e gli adempimenti connessi

CONTATTI



ANNA CASELLA

ANNA.CASELLA@RLVT.IT



CHIARA CERVELLIN

CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT



ANNAMARIA MATTIA

ANNAMARIA.MATTIA@RLVT.IT



ALBERTO VICENDONE

ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT